

Regolamento per l'uso corretto delle tecnologie digitali e di internet (integrazione al Regolamento d'Istituto)

**Approvato dal Collegio docenti nella seduta del 14/10/2026 delibera n. 37
e
dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 16/10/26 delibera n. 38**

Indice

Premessa

- Art. 1 - Dotazione tecnologica e di rete dell'I.C. Casali del Manco – Pietrafitta
 - Art. 2 - Campo di applicazione del Regolamento
 - Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo dei Computer e Tablet
 - Art. 4 - Disposizioni generali sulla dotazione ad uso didattico
 - Art. 5 - Disposizioni sull'uso dei BYOD per il personale in servizio e gli studenti
 - Art. 6 - Disposizioni sull'uso degli smartphone e di altri dispositivi elettronici
 - Art. 7 - Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili
 - Art. 8 - Disposizioni per la connessione e l'utilizzo della rete internet
 - Art. 9 - Utilizzo della posta elettronica
 - Art. 10 - Utilizzo del Registro elettronico e altre piattaforme digitali scolastiche
 - Art. 11 – Uso dei social media
 - Art. 12 - Disposizioni a tutela della privacy
 - Art. 13 - Disposizioni a tutela della proprietà intellettuale
 - Art. 14 – Disposizioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale in classe
 - Art. 15 – Responsabilità
 - Art. 16 – Sanzioni
 - Art. 17 - Accesso ai dati trattati dall'utente
 - Art. 18 - Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità
 - Art. 19 - Disposizioni integrative e finali
- IL REGOLAMENTO IN SINTESI – Per la lettura e discussione in classe

Premessa

La scuola, in quanto comunità educante e presidio fondamentale di legalità ha il compito di promuovere comportamenti responsabili, il rispetto delle regole e la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla vita scolastica e alla cittadinanza digitale. In tale prospettiva, l'uso delle tecnologie informatiche e della rete internet rappresenta una risorsa didattica di grande valore per l'innovazione metodologica, lo sviluppo delle competenze digitali e l'accesso consapevole alle informazioni, ma richiede nel contempo l'adozione di regole chiare e condivise che ne disciplinino l'utilizzo all'interno dell'Istituzione scolastica.

Alla luce delle recenti disposizioni del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione e del Merito “Misure per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità negli istituti scolastici” emanate con Direttiva Interministeriale del 28/01/2026, la scuola ritiene opportuno aggiornare ed integrare il proprio Regolamento d'Istituto con specifiche disposizioni riguardanti l'uso dei computer, dei tablet, dei dispositivi digitali e l'uso della rete internet e anche dell'intelligenza artificiale.

“La scuola è il luogo dove si insegnano la cultura del rispetto e il contrasto di ogni forma di violenza. La formazione dei nostri giovani e il lavoro del personale scolastico devono inoltre poter avvenire in condizioni di assoluta sicurezza. La sicurezza è la condizione della autentica libertà”. (dalla Direttiva del 28/01/2026)

In questa prospettiva, ci si pone l'obiettivo di creare contesti educativi sicuri e regolati, all'interno dei quali possano svilupparsi relazioni positive e percorsi di crescita consapevole.

Art. 1 - Dotazione tecnologica e di rete dell'I.C. Casali del Manco – Pietrafitta

1. La dotazione di strumenti digitali nei plessi appartenenti all'Istituto Comprensivo Casali del Manco - Pietrafitta è di proprietà dell'Istituto Comprensivo medesimo.

2. Nei plessi dell'Istituto Comprensivo è attiva la connessione wifi, che permette ad ulteriori dispositivi tecnologici collegati di fruire della rete internet.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi dell'educazione digitale degli alunni dell'Istituto, verso un utilizzo responsabile e critico della rete e degli strumenti digitali integrativi per la didattica, in coerenza con la normativa sovraordinata e con quanto previsto nel Curricolo di Istituto, tutti i plessi hanno in dotazione, un pc connesso alla rete internet, una LIM, monitor o schermo interattivo. Nei plessi sono inoltre presenti tavoli interattivi; stampanti 3d, robot, tavolette grafiche.

4. Tablet e gli altri dispositivi tecnologici di proprietà della scuola sono strumenti finalizzati all'attività didattica che possono essere concessi in uso allo studente per la durata delle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate dai docenti.

Art. 2 - Campo di applicazione del Regolamento

1. Il Regolamento si applica a tutti gli utenti, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti coloro che venissero autorizzati a far uso di strumenti tecnologici o di accedere alla rete informatica della scuola e ad eventuali dati ed informazioni ivi conservati e trattati.

Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo dei Personal Computer e dei tablet

1. I Personal Computer e i tablet affidati all'utente sono uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività scolastica è vietato perché può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza. Devono essere custoditi con cura da parte degli assegnatari evitando ogni possibile forma di danneggiamento.

2. Ciascun dispositivo di proprietà della scuola è fornito di sistema operativo e applicazioni con licenza dell'Istituto o con licenza libera. Qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare sul dispositivo deve rispettare le leggi sul copyright.

3. Ogni utente deve prestare la massima attenzione ai supporti di origine esterna utilizzati, avvertendo immediatamente il personale preposto nel caso in cui siano rilevati virus.

Art. 4 - Disposizioni generali sulla dotazione ad uso didattico

1. Ogni classe è dotata di computer e di una LIM o monitor/schermo interattivo. L'uso del pc di classe e delle sue periferiche è ammesso solo agli insegnanti e concesso agli alunni solo in presenza degli stessi docenti.

2. Durante le ore di lezione, tutti i dispositivi tecnologici multimediali di proprietà o dati in dotazione alla classe devono essere tenuti normalmente spenti e saranno accesi per l'utilizzo secondo le indicazioni fornite dai docenti.

3. A sostegno della didattica, è ammesso l'uso dei dispositivi multimediali di proprietà della scuola o dei dispositivi portatili personali in classe, solo previa indicazione dei docenti che desiderino utilizzarli come strumenti integrativi della propria programmazione didattica; pertanto il loro utilizzo da parte degli studenti deve essere coerente con le richieste degli insegnanti.

4. Lo studente deve avere cura del dispositivo a lui dato in uso e di ulteriori strumentazioni o periferiche ad esso connesse (mouse, tastiera, tavolette grafiche, kit di robotica...) adottando tutte le necessarie cautele. Eventuali malfunzionamenti o danni rilevati vanno comunicati tempestivamente all'insegnante, che provvederà ad annotarlo e segnalarlo al membro del team digitale operante nel plesso.

5. È vietato consumare cibi e bevande durante l'utilizzo dei dispositivi o nei pressi della postazione di lavoro.

6. Per regolamentare l'uso dei dispositivi informatici ad uso didattico di proprietà della scuola, sarà istituito un calendario digitale per la gestione delle prenotazioni, condiviso online dal team digitale con il gruppo docenti di ciascun plesso.

Art. 5 - Disposizioni sull'uso dei BYOD per il personale in servizio e gli studenti

Il termine "Bring your own device" (BYOD) - in italiano: "porta il tuo dispositivo" - è un'espressione usata per riferirsi alle politiche che permettono di portare i propri dispositivi personali a scuola e di usarli per avere gli accessi veloci alle informazioni scolastiche e alle loro applicazioni. L'Istituto Comprensivo autorizza l'utilizzo in ambito scolastico l'uso dei dispositivi di proprietà degli utenti, all'interno dei quali verranno quindi memorizzati dati e informazioni relative alle attività scolastiche, contenenti anche dati personali. Per essere autorizzato, tale utilizzo è tuttavia vincolato alle seguenti norme, che andranno scrupolosamente osservate.

1. Lo studente può, quotidianamente, portare a scuola il proprio dispositivo multimediale (tablet, ipad, notebook), sprovvisto di scheda SIM e comunque offline, non connesso alla rete mobile, per la consultazione di libri in formato elettronico, sotto responsabilità delle famiglie per i danni accidentali e smarrimento. L'utilizzo in classe dei Byod è consentito esclusivamente durante le ore di lezione, ad esclusione

dell'intervallo e del cambio d'ora, solamente per usi e scopi scolastici, sotto indicazione e vigilanza degli insegnanti.

2. Il personale che utilizzi, per le quotidiane esigenze di servizio, il proprio dispositivo è obbligato a dotare il device di proprietà di un dispositivo di protezione (PIN, impronta, ecc).

Art. 6 - Disposizioni sull'uso degli smartphone e di altri dispositivi elettronici

1. È vietato l'utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici (mp3, ipod, smartwatch ecc...) durante le attività scolastiche, anche pomeridiane ed extrascolastiche, in tutti i locali della scuola. I dispositivi personali vanno tenuti spenti dall'inizio fino all'orario di termine delle lezioni, custoditi nello zaino o in contenitori comuni disposti nelle classi, sotto la responsabilità del docente in servizio, e comunque tenuti sempre disattivati durante la permanenza all'interno degli ambienti scolastici. Il mancato rispetto delle suddette regole sarà sanzionato.

2. È vietato l'uso dell'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video presenti sui dispositivi multimediali, se non espressamente autorizzato dall'insegnante.

3. Per quanto riguarda il personale docente e non docente, l'utilizzo di smartphone e altri dispositivi personali connessi alla rete è permesso in orario di servizio esclusivamente per motivi didattici o riconducibili al servizio, come la compilazione del registro elettronico.

Art. 7 - Utilizzo e conservazione dei supporti rimovibili.

1. È generalmente vietato, tranne in casi eccezionali come problemi alla rete internet, l'utilizzo di supporti rimovibili personali (chiavette USB, hard disk esterni...).

2. Ogni dispositivo magnetico di provenienza esterna dovrà essere verificato mediante il programma antivirus prima del suo utilizzo.

3. In caso di smarrimento di una chiavetta USB o altro dispositivo contenente dati personali, è fatto obbligo di avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Disposizioni per la connessione e l'utilizzo della rete internet

1. L'Istituto Comprensivo dispone di connessione alla rete internet in tutti i plessi scolastici. All'interno della scuola, la rete internet è area di comunicazione finalizzata ad uso strettamente didattico e non può essere utilizzata per scopi diversi.

2. È possibile entrare nella rete e nei programmi esclusivamente utilizzando il proprio account istituzionale o con altro account istituzionale indicato dal docente.

3. Non è consentito a nessuno il download e la memorizzazione su dispositivi multimediali per uso scolastico di materiali di natura oscena, oltraggiosa e/o discriminatoria. L'utente sarà ritenuto personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo del proprio dispositivo o di quello a lui dato in uso.

4. Durante l'utilizzo di internet all'interno della scuola è assolutamente proibita la navigazione per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività scolastica, sia con strumenti scolastici che personali. In questo senso, a titolo puramente esemplificativo, l'utente non potrà utilizzare internet per:

- l'upload o il download di software anche gratuiti (freeware) e shareware, nonché l'utilizzo di documenti provenienti da siti web non strettamente attinenti all'attività scolastica;

- l'effettuazione di ogni genere di transazione finanziaria;

- ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano strettamente legati all'attività scolastica (ad esempio e-commerce);

- l'iscrizione con account della scuola e la partecipazione personale a social network, l'utilizzo di chat line (esclusi gli strumenti autorizzati), di bacheche elettroniche, forum, blog, ecc.. anche utilizzando pseudonimi (o nickname);

- i collegamenti a siti di gioco online;

- accedere a siti che per contenuti ed immagini siano in contrasto con la didattica e/o illegali (siti pedofili, pornografici, che ispirino alla violenza, al razzismo, ecc.);

- usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva del software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decrittare file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.

5. Nel caso di comparsa sul dispositivo di messaggi, informazioni o pagine che creino disagio e/o in generale nel caso di malfunzionamenti del dispositivo o del sistema, gli studenti sono tenuti ad informare immediatamente gli insegnanti.

Art. 9 - Utilizzo della posta elettronica

1. La casella di posta elettronica assegnata all'utente è uno strumento da utilizzarsi solo per le attività scolastiche. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività scolastica o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

Art. 10 - Utilizzo del Registro elettronico e altre piattaforme digitali scolastiche L'utente è tenuto a osservare le specifiche disposizioni relative alla tutela della privacy anche nell'utilizzo del registro elettronico e delle piattaforme didattiche digitali a cui ha ottenuto accesso. Si rimanda alla Guida di Utilizzo ai Servizi di Google Workspace for Education per tutte le norme di comportamento relative all'utilizzo del servizio.

Art. 11 - Uso dei social media

1. L'utilizzo dei social media ufficiali della Scuola verrà gestito ed organizzato esclusivamente dalla Dirigenza attraverso specifiche direttive ed istruzioni operative rivolte al personale a ciò espressamente addetto, rimanendo escluse iniziative individuali da parte dei singoli utenti.

2. La condivisione dei contenuti nei social media deve sempre rispettare e garantire i diritti dei soggetti coinvolti. Ogni comunicazione e divulgazione di contenuti dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore, sia di terzi che della Scuola.

3. L'utente deve garantire la tutela della privacy delle persone (Si rimanda all' Art. 13); di conseguenza, non potrà comunicare o diffondere dati personali (quali dati anagrafici, immagini, video, suoni e voci) se non con il preventivo personale consenso di questi, e comunque non potrà postare nel social media immagini, video, suoni e voci registrati all'interno dei luoghi della scuola, se non con il preventivo consenso della Dirigenza.

3. Nell'utilizzo dei propri account di social media, l'utente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'istituzione Scolastica di appartenenza.

4. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

Art. 12 – Disposizioni a tutela della privacy

1. È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di Privacy e di misure adeguate di sicurezza dei dati personali. A tal proposito si rimanda a tutti i documenti contenuti nella sezione "Privacy" del sito internet della scuola <https://www.iccasali.edu.it/tipologia-documento/privacy/>

Art. 13 - Disposizioni a tutela della proprietà intellettuale

1. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà intellettuale del materiale utilizzato.

2. È vietata la diffusione del materiale didattico per il quale vi è diritto di proprietà della scuola o dei singoli docenti sul sito della scuola o sulle piattaforme social media a cui la scuola partecipa, se non dietro esplicita autorizzazione del Dirigente e del diretto interessato.

Art. 14 – Disposizioni sull'uso dell'Intelligenza Artificiale in classe.

1. La scuola si è dotata di un Piano d'Istituto per l'IA, pubblicato nel PTOF.

2. L'IA è uno strumento di supporto che non sostituisce lo studio personale.

3. Ogni studente è tenuto a dichiarare l'uso dell'IA nello svolgimento di compiti, ricerche, presentazioni, e nella creazione di immagini o audio o video.

4. Le informazioni generate dall'IA devono essere sempre verificate.

5. Non è consentito copiare integralmente testi prodotti dall'IA e presentarli come propri.

6. Non è consentito inserire dati personali o sensibili propri o di terzi nelle piattaforme di IA.

Art. 15 – Responsabilità

1. È fondamentale che tutti gli utenti siano pienamente consapevoli dei rischi a cui si espongono durante l'utilizzo dei dispositivi dell'Istituto. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento tramite una assunzione di responsabilità condivisa con i propri figli, rilasciata attraverso apposita dichiarazione.
2. Nelle sessioni di lavoro in classe per attività scolastiche ed extrascolastiche, i docenti sono responsabili dell'utilizzo dei dispositivi informatici e hanno l'obbligo di sorvegliare e responsabilizzare gli studenti e le studentesse rispetto ad un uso consapevole e sicuro.
3. Gli utenti non devono lasciare incustoditi i dispositivi informatici, vigilare per evitare danneggiamento della dotazione tecnologica di Istituto data in uso e devono provvedere, al termine dell'utilizzo, a riporre la strumentazione nelle stesse condizioni in cui l'hanno trovata.
4. Le violazioni al presente Regolamento e gli utilizzi impropri dei dispositivi multimediali e della rete saranno segnalati e sanzionati dall'Istituto. In caso di violazione da parte degli alunni, i docenti provvederanno a segnalare l'accaduto con immediata annotazione sul registro elettronico e successiva comunicazione ai genitori. Eventuali altri provvedimenti disciplinari saranno stabiliti dai singoli Consigli di Classe secondo la gravità del caso e in coerenza con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15 – Sanzioni

1. Si rimanda alla sezione apposita del Regolamento d'Istituto.
2. Se l'infrazione si dovesse configurare come atto di cyberbullismo, l'Istituto Comprensivo si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti l'accaduto, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti.
3. In caso di infrazioni da parte del personale, la sanzione sarà comminata in relazione alla gravità del fatto rilevato.

Art. 16 - Accesso ai dati trattati dall'utente

Sia per motivi di sicurezza del sistema informatico, compresi i motivi tecnici e/o manutentivi (ad esempio, aggiornamento/sostituzione/implementazione di programmi, manutenzione hardware, etc.), per finalità di controllo e programmazione dei costi della scuola (ad esempio, verifica costi di connessione a Internet, traffico telefonico, etc.), comunque estranei a qualsiasi finalità di controllo dell'attività degli utenti, è facoltà della Direzione della scuola, tramite il personale del Servizio di assistenza tecnica, accedere direttamente e in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, nel rispetto della normativa sulla privacy e delle procedure, a tutti gli strumenti informatici della scuola e ai documenti ivi contenuti, nonché ai tabulati del traffico telefonico.

Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento verrà portato a conoscenza del personale e di collaboratori, consulenti o altri incaricati esterni che venissero autorizzati a far uso di strumenti tecnologici dell'Istituto Comprensivo o ad accedere alla rete informatica della scuola e ad eventuali dati ed informazioni ivi conservati e trattati. Pertanto, il presente regolamento entra a far parte, per quanto occorra, del Codice disciplinare della scuola.
2. Gli studenti e le loro famiglie saranno informati sul regolamento approvato per l'uso corretto dei dispositivi digitali e della rete a scuola.
3. Sarà cura dei docenti coordinatori far conoscere alle classi i contenuti e le disposizioni disciplinari del presente regolamento e vigilare sul rispetto di quanto normato.
4. Copia del presente regolamento ed eventuali successive modifiche saranno pubblicate sul sito web scolastico.

IL REGOLAMENTO IN SINTESI – PER LA LETTURA E DISCUSSIONE IN CLASSE

1. I pc e tablete della scuola si usano solo per studiare.
2. Non è consentito installare o cancellare programmi/applicazioni senza il supporto degli insegnanti.
2. L'uso del pc di classe e dell'attrezzatura digitale della scuola è ammesso solo agli insegnanti e concesso agli alunni solo in presenza degli stessi.
3. Lo studente deve avere cura del dispositivo a lui dato in uso. Quando non si utilizza occorre spegnerlo correttamente rimetterlo al suo posto insieme ai suoi accessori.

4. È vietato l'utilizzo dello smartphone e di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche, anche pomeridiane ed extrascolastiche, in tutti i locali della scuola. I dispositivi personali vanno tenuti spenti dall'inizio fino all'orario di termine delle lezioni, custoditi nello zaino o in contenitori comuni disposti nelle classi.
5. È vietato fare foto, video e registrazioni senza permesso.
6. La rete internet si utilizza soltanto per l'attività scolastica e dietro indicazione dei docenti. È assolutamente proibita la navigazione per motivi diversi da quelli indicati dai docenti, ad esempio non è consentito accedere a siti e/o scaricare materiali di natura pericolosa, violenta, illegale, oscena o discriminatoria; collegarsi a siti di e-commerce; collegarsi a siti di gioco online.
7. Nel caso di comparsa sul dispositivo di messaggi, informazioni o pagine che creino disagio e/o in generale nel caso di malfunzionamenti del dispositivo o del sistema, bisogna informare immediatamente gli insegnanti.
8. Non condividere le proprie credenziali e le proprie password.
9. Usare sempre toni rispettosi quando si è online: niente offese, insulti e comportamenti scorretti.
10. Non lasciare i dispositivi incustoditi.
11. L'intelligenza Artificiale (I.strumento di supporto che non sostituisce lo studio personale.
12. Ogni studente è tenuto a dichiarare l'uso dell'I.A. nello svolgimento di compiti, ricerche, presentazioni, e nella creazione di immagini o audio o video.
13. Le informazioni generate dall'I.A. devono essere sempre verificate.
14. Non è consentito copiare integralmente testi prodotti dall'I.A. e presentarli come propri.
15. Non è consentito inserire dati personali o sensibili propri o di terzi nelle piattaforme di I.A.